



ORDINE AVVOCATI PATTI (ME)

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Gentili colleghi,

con il Decreto Legge n. 11 dell'8 Marzo 2020, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

Per tale ragione, è stata disposta la revoca della astensione dalle udienze proclamata dall'OCF.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 8 marzo 2020 e si applica da oggi lunedì 9 marzo 2020.

A differenza di quanto disposto nel comunicato ieri inviato (che conteneva la clausola di salvaguardia), saranno rinviate **(a cura dell'ufficio giudiziario, senza attività dei difensori)** tutte le udienze fissate sino al 22.3.2020.

Il differimento delle udienze è generalizzato, con le uniche eccezioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera g):

- In materia civile: adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati; alimenti o obbligazioni alimentari di famiglia; cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (quindi non tutti i cautelari); amministrazione di sostegno, interdizione e analoghi solo in situazioni indifferibili; abusi familiari; convalida di espulsione e allontanamento.

- In materia penale: convalida di arresto o fermo; su richiesta degli interessati, udienze a carico di detenuti, internati, minorenni, sottoposti a misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione.

Più precisamente tutto ciò che non rientra nelle dette eccezioni, come precisate nel DL 11/20020 sarà differito d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti pendenti. **Tuttavia, poiché la norma contenuta nell'art.1 comma 2 pare suscettibile di interpretazioni diverse, si raccomanda ai Colleghi particolare cautela nelle scelte processuali da adottare.**

Per il periodo successivo al 22 marzo 2020, la gestione delle udienze e delle attività sarà rimessa ai dirigenti degli uffici giudiziari che, sentite le autorità sanitarie ed i Consigli degli Ordini, potranno limitare l'ingresso negli uffici stessi, l'apertura al pubblico, l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze e ulteriori rinvii a dopo il 31 maggio 2020 sempre con le suddette eccezioni.

Sarà possibile trattare procedimenti urgenti, diversi da quelli elencati, previa dichiarazione di urgenza resa dal dirigente dell'ufficio giudiziario.

Le disposizioni di cui sopra hanno anche natura sostanziale in quanto l'art. 2, comma 3, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili mediante il compimento di attività precluse.

In materia penale sono sospesi i termini di prescrizione, di custodia cautelare, di richiesta di riesame (art. 2 comma 4).

Ai fini della ragionevole durata del processo i rinvii dovranno essere fissati a data successiva al 31 maggio 2020 ma entro il 31 agosto 2020, restando sospeso il computo dei termini della c.d. Legge Pinto (art. 2, comma 5).

Il decreto fa altresì obbligo di utilizzare modalità telematiche, che saranno successivamente disciplinate, anche per le udienze, sempre al fine di limitare al massimo i contatti.

Si rimanda per ogni altra questione al citato Decreto Legge n.11/2020.

E' in corso di emanazione un decreto del Presidente del Tribunale sulla gestione dei servizi di cancelleria dal 9.3.2020 al 22/3/2020 che sarà prontamente comunicato.



Il Presidente
Avv. Francesco Pizzuto